



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 28 novembre 2000



### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

##### Gare del 25 e 26 novembre 2000 – Ottava giornata andata

Atalanta-Lecce 1-0  
Bari-Udinese 2-1  
Juventus-Verona 2-1  
Milan-Napoli 1-0  
Parma-Lazio 2-0  
Perugia-Bologna 1-3  
Reggina-Brescia vedi delibera  
Roma-Fiorentina 1-0  
Vicenza-Internazionale 0-0.

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 27 e 28 novembre 2000, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 33

## 1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

### Gare del 25 e 26 novembre 200 – Ottava giornata andata

#### **Gara Soc. Reggina – Soc. Brescia del 26 novembre 2000**

##### *Il Giudice Sportivo*

letto il rapporto dell'Arbitro e di un Assistente;  
rilevato che:

- al 10° del primo tempo, in occasione di un calcio d'angolo, sostenitori della Soc. Reggina effettuavano fitto lancio di monete e accendini contro un calciatore avversario senza colpirlo;
- prima dell'inizio del secondo tempo, sostenitori della Soc. Reggina facevano esplodere sul terreno di giuoco un petardo che provocava forte stordimento del portiere avversario, il quale cadeva a terra e poteva riprendere la sua posizione dopo un paio di minuti;
- al 5°, 12° e 20° del secondo tempo, gli stessi sostenitori facevano esplodere petardi dietro la porta della squadra avversaria;
- al 25° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Reggina, in chiaro segno di protesta nei confronti della propria squadra, lanciavano dalla curva situata dietro la porta avversaria numerose decine di seggiolini in plastica, aste in ferro di lunghezza superiore al metro, monete, accendini, bottiglie in vetro e in plastica e fumogeni: oggetti che cadevano, tutti, dentro l'area di rigore, così determinando grave pericolo all'incolumità degli atleti e costringendo l'Arbitro ad interrompere il giuoco per cinque minuti;
- al 38° del secondo tempo, i medesimi sostenitori ripetevano identico lancio, in misura ancora più intensa del precedente e con conseguente maggior rischio per l'incolumità delle persone presenti sul terreno di giuoco;
- per effetto di tale ultimo comportamento l'Arbitro decideva la sospensione della gara, sul risultato di 3-0 in favore della Soc. Brescia, non sussistendo più le condizioni per un regolare svolgimento della stessa;

osserva:

la decisione dell'Arbitro di interrompere, prima del termine, la partita è stata certamente conforme alle disposizioni regolamentari.

La violenta condotta tenuta da un numero considerevole di sostenitori della Soc. Reggina ha reso, infatti, impossibile una normale prosecuzione dell'incontro.

L'intensità del lancio di oggetti, la natura degli stessi, la zona del campo interessata hanno fatto sì che i calciatori delle due squadre e gli stessi Ufficiali di gara fossero esposti ad una pesante situazione di serio pericolo per la loro incolumità.

Basta riflettere sulle conseguenze che potevano determinarsi, nel caso in cui anche uno solo dei seggiolini in plastica o delle aste di ferro o delle bottiglie di vetro avessero raggiunto qualcuno dei presenti sul terreno di giuoco, per rendersi conto della straordinaria pericolosità di una simile condotta e dell'assoluta impossibilità di proseguire l'incontro in condizioni normali.

Sulla scorta di tali considerazioni è quindi evidente che, in applicazione dell'art. 7, comma 1 C.G.S. , deve essere inflitta alla Soc. Reggina, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori, la punizione sportiva della perdita della partita con il punteggio di 0-3, conseguito sul campo al momento della definitiva interruzione.

Dal comportamento sopra descritto discende, ovviamente, anche l'ulteriore sanzione della squalifica del campo, diretta conseguenza dei gravissimi atti realizzati dai citati sostenitori.

Ai fini della determinazione dell'entità di tale sanzione, occorre tenere conto che gli accadimenti del 38° minuto del secondo tempo furono preceduti, pochi minuti prima, da identica, irresponsabile condotta: la reiterazione degli atti violenti appare, pertanto, indice di spiccata pericolosità. Va rimarcata, in termini negativi, l'ostinazione con la quale i tifosi della Soc. Reggina decisero di manifestare violentemente il proprio disappunto per le sorti dell'incontro e la propria contestazione nei confronti della Società e dei calciatori, ricorrendo ad azioni che rappresentarono un vero e proprio attentato all'incolumità di tutte le persone presenti sul campo. Neppure il deciso intervento delle Forze dell'Ordine sugli spalti servì a placare gli intenti di violenza e di intimidazione che, già manifestatasi al 25° del secondo tempo, si ripeterono pochi minuti dopo.

Accanto a questi profili, che connotano di particolare gravità la condotta dei sostenitori della Soc. Reggina vanno peraltro doverosamente segnalati alcuni dati di segno opposto, che il Giudice deve prendere in considerazione per un'equa determinazione della squalifica del campo.

In primo luogo, il fattivo comportamento – attestato dall'Arbitro - dei dirigenti della Soc. Reggina, i quali si attivarono, nei limiti di quanto loro possibile, nei confronti dei sostenitori della squadra affinché ponessero fine al loro comportamento violento.

In secondo luogo, i precedenti disciplinari della Società, che nel corso della presente stagione è incorsa in due sole sanzioni disciplinari non gravi.

Risulta pertanto equo determinare in due giornate la durata della squalifica del campo, quale conseguenza degli atti realizzati dai sostenitori della squadra, al 25° e al 38° del secondo tempo.

Quanto agli altri comportamenti di indisciplina, compiuti dai sostenitori della Soc. Reggina prima del 25° del secondo tempo, così come descritti nella parte iniziale della presente delibera, appare sanzione proporzionata un'ammenda di Lire 25.000.000.

### **P.Q.M.**

delibera di infliggere alla **Soc. Reggina** :

- la punizione sportiva della perdita della gara Reggina-Brescia **con il punteggio di 0-3**;
- la squalifica del campo di giuoco **per due giornate effettive di gara**;
- l'ammenda di **L. 25.000.000**.

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

°/°/°/°/°/°/°

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

## a) SOCIETA`

Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. **VICENZA** per avere suoi sostenitori, più volte nell'arco dell'intero incontro, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per avere, al 24° del secondo tempo, fatto esplodere all'interno di un'area di rigore una bomba carta con notevole fragore; per aver ripetuto tale esplosione, un minuto dopo, con una bomba carta nel recinto di giuoco; per avere intonato, durante gli ultimi dieci minuti della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; recidiva.

Ammenda di L. 7.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato monete e pezzi di plastica contro il portiere avversario, senza colpirlo.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco, così rendendo necessario l'intervento di personale addetto per la rimozione; recidiva specifica.

Ammenda di L. 4.000.000 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco, rendendo così necessario l'intervento di personale addetto per la rimozione.

## b) CALCIATORI

### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

**COUTO Fernando** (Lazio): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; perchè, alla notifica dell'espulsione, rivolgeva all'Arbitro, ripetendola tre volte, una frase irrispettosa; perchè, nel lasciare il terreno di giuoco, in segno di ulteriore protesta e con atto sintomatico di volgare disprezzo nei confronti del Direttore di gara, lanciava verso il terreno di giuoco uno sputo che cadeva a circa un metro dall'Arbitro, in quel momento voltato di spalle rispetto alla posizione del calciatore; infrazione, quest'ultima, rilevata dal Quarto Ufficiale.

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

**GRESKO Vratislav** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per comportamento non regolamentare in campo (Terza, Quarta, Quinta sanzione).

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**BAIOCCO Davide** (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**OLIVE Renato** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**TORRICELLI Moreno** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE**

#### **PRIMA SANZIONE**

**LUISO Pasquale** (Vicenza)  
**VUGRINEC Davor** (Lecce).

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**ALMEYDA Matias** (Parma)  
**DICARA Giacomo** (Vicenza)  
**GIANNICHECKDA Giuliano** (Udinese)  
**MAGONI Oscar** (Napoli)  
**PIANGERELLI Luigi** (Lecce)  
**ZANETTI Cristiano** (Roma)  
**ZEBINA Jonathan** (Roma).

#### **AMMONIZIONE**

#### **SECONDA SANZIONE**

**BAGGIO Dino** (Lazio)  
**BERNARDINI Antonino** (Vicenza)  
**COLUCCI Giuseppe** (Verona)  
**CORDOBA Ivan** (Internazionale)  
**FAVALLI Giuseppe** (Lazio)  
**FILIPPINI Emanuele** (Brescia)  
**LIVERANI Fabio** (Perugia)  
**LUCARELLI Cristiano** (Lecce)  
**NUNO SOARES PEREIRA Ribeiro Miguel** (Fiorentina)  
**TONI Luca** (Vicenza).

PRIMA SANZIONE

**ASSUNCAO Dos Santos Marcos** (Roma)  
**BALLERI David** (Lecce)  
**DIANA Aimò** (Brescia)  
**FERREIRA Jose' Marcelo** (Perugia)  
**HUSAIN Claudio Daniel** (Napoli)  
**JOSE' MARI Romero** (Milan)  
**JUGOVIC Vladimir** (Internazionale)  
**MATERAZZI Marco** (Perugia)  
**PIERINI Alessandro** (Fiorentina)  
**TACCHINARDI Alessio** (Juventus)  
**VANOLI Paolo** (Fiorentina).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**SOMMESE Vincenzo** (Vicenza).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000

**GILARDINO Alberto** (Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**DAL CANTO Alessandro** (Vicenza)  
**ZANCHETTA Andrea** (Reggina).

PRIMA SANZIONE

**MASINGA Philemon** (Bari)  
**ZAURI Luciano** (Atalanta)  
**ZIDANE Zinedine** (Juventus).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 9 dicembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO  
*dott. Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*dott. Franco Carraro*